



COMUNE DI CAMPOMARINO

Provincia di Campobasso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 133 Del 09-10-18

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI AGLI ONERI CONCESSORI E CONGUAGLIO DELL'OBLAZIONE DI CUI ALLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO LEGGE N. 47/85, LEGGE N. 724/1994 E LEGGE N. 323/2003 - LEGGE REGIONALE N. 25/2004

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di **ottobre** alle ore **18:15**, con la continuazione, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CAMMILLERI FRANCESCO	SINDACO	P
NORANTE VINCENZO	Vice Sindaco	P
CHIMISSO ALESSANDRA	Assessore	P
SARACINO ANNA MICHELINA	Assessore	A

ne risultano presenti n. **3** e assenti n. **1**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Dott. FABIO DEL GRANDE** con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D.lg. 18/08/2000, n°267 e che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente **Dr. FRANCESCO CAMMILLERI** in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
 - Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
- ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO

- che per le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi n. 47/85 e 724/94 e 326/2003 è prevista la corresponsione, ai fini del rilascio del relativo permesso di costruire in sanatoria, degli oneri concessori come stabilito dall'art. 3 della legge 28 gennaio 1977 n. 10;
- che, permangono tutti gli obblighi a carico dei richiedenti la sanatoria, in particolare il versamento dell'oblazione e degli oneri concessori nei termini previsti per legge;
- che il D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" disciplina all'art. 16 comma 2 la possibilità di rateizzare le somme dovute, come segue: **" la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata;**

RILEVATO che, nelle more della definizione delle istanze di condono edilizio, numerosi cittadini interessati, richiedenti i condoni edilizi, hanno rappresentato la difficoltà economica a versare in una unica soluzione gli oneri richiesti, e ciò per gravi criticità di ordine finanziario riconducibili alla nota ingravescenza della recessione economica globale;

CONSIDERATO che l'interesse dei cittadini alla definizione esplicita della propria istanza di condono edilizio coincide con quello dell'Amministrazione di dare compiuta definizione a tutte le istanze pendenti, sia per dare certezze alle situazioni giuridiche, sia per garantire le entrate nelle casse dell'Ente delle somme dovute a titolo di oneri concessori, diritti di segreteria e di conguaglio dell'oblazione (per effetto del comma 41, dell'art. 32 della legge n. 326 del 2003 e del decreto 18 febbraio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove dispone che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo sia incassato dal comune interessato);

ATTESO che il periodo di grave difficoltà economica che sta attraversando il paese, con pesanti ripercussioni in particolar modo sul mercato della casa e le misure fiscali recentemente adottate dal governo per far fronte alla recessione economica, induce l'amministrazione comunale ad adottare tutti i possibili provvedimenti volti ad agevolare ed a sostenere economicamente i cittadini e le imprese ai fini di adempiere alla propria fondamentale funzione di salvaguardia dello sviluppo economico del territorio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione comunale ritiene di accogliere le richieste dei cittadini di rateizzare gli importi di maggiore consistenza degli oneri relativi alle istanze di condono edilizio, al fine di agevolarne il pagamento;

RITENUTO opportuno dare facoltà ai cittadini interessati, presentando istanza scritta, di rateizzare gli importi di cui alle istanze di condono edilizio, relativamente agli oneri concessori ed al conguaglio dell'oblazione, nella sola parte non dovuta allo Stato ovvero, della quota spettante al Comune e comunque nei limiti stabiliti dalle normative in materia edilizia;

RITENUTO pertanto opportuno di stabilire:

- la facoltà di rateizzare la somma degli oneri concessori ed il conguaglio delle oblazioni spettanti al comune (50%) (per effetto del comma 41, dell'art. 32 della legge n. 326 del 2003 e del decreto 18 febbraio 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ove dispone che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo sia incassato dal comune interessato), relativamente alle pratiche di cui al condono edilizio, per gli importi complessivi superiori ad € 2.000,00 (duemila), presentando apposita istanza scritta ;
- che il 50 % del conguaglio delle oblazioni a favore dei comuni e la conseguente possibilità di rateizzazione, sono riferite alle pratiche di condono ex L. 326/2003 e non a quelle di cui alla L.47/1985 e L. 724/1994;

- che i suddetti importi rateizzati saranno maggiorati dell'interesse legale vigente al momento della rateizzazione;
 - la rateizzazione massima in complessivi 36 mesi, con rate trimestrali con le seguenti modalità:
1. versamento, da parte del richiedente la rateizzazione, prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, di un acconto pari al 30% (trenta per cento) del totale dovuto quale somma degli oneri concessori (determinato come per legge) e della oblazione relativa alla quota spettante al Comune;
 2. la restante quota del 70% (settanta per cento) della somma degli oneri concessori, del conguaglio dell'oblazione spettante al comune e degli interessi legali, con rate trimestrali di pari importo entro il termine di 36 mesi ovvero, con un massimo di 12 rate trimestrali, ove la prima rata scadrà tre mesi dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
 3. a garanzia dell'integrale versamento delle somme dovute e rateizzate, il provvedimento di condono edilizio sarà rilasciato previa stipula di apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, sul totale delle somme dovute e per l'intera durata della rateizzazione; la polizza fideiussoria deve essere **a prima richiesta** emessa da **primaria** compagnia assicurativa o bancaria. **La garanzia dovrà riportare l'autenticazione notarile della sottoscrizione dell'emittente con specifica dei poteri di firma e rappresentanza della società.** Tale garanzia, inoltre, potrà essere svincolata solo dopo la comunicazione per iscritto di svincolo effettuata dal Servizio Urbanistica; ai fini della determinazione dell'importo della polizza da produrre a garanzia, va calcolata anche la parte del contributo non versata e gli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione; le polizze prodotte a garanzia saranno svincolate dopo l'avvenuto pagamento dell'ultima rata e ad avvenuto deposito della relativa quietanza.

RITENUTO di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Urbanistica, affinché tali richieste di rateizzazione vengano accolte, in conformità di quanto stabilito dalla presente;

DELIBERA

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di formulare atto di indirizzo al responsabile del servizio Urbanistica per l'accoglimento delle istanze di rateizzazione riferite al pagamento degli oneri concessori, nonché della quota della oblazione spettante al Comune.
- 3) Di dare atto che la rateizzazione degli importi del conguaglio dell'oblazione è relativa alla sola parte non dovuta allo stato (50%) ovvero è differibile alla sola quota spettante al Comune e comunque nei limiti stabiliti dalle normative in materia di edilizia.
- 4) Di stabilire la facoltà di rateizzare presentando apposita istanza scritta, la somma degli oneri concessori ed il conguaglio delle oblazioni relativi alla sola quota spettante al Comune (50%) per gli importi complessivi superiori ad € 2.000,00 (duemila).
- 5) Di dare atto che i suddetti importi rateizzati saranno maggiorati dell'interesse legale vigente al momento della rateizzazione.
- 6) Di stabilire la rateizzazione massima in complessivi 24 mesi, con rate trimestrali con le seguenti modalità:
 - versamento , da parte del richiedente la rateizzazione, prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, di un acconto pari al 30% (trenta per cento) del totale dovuto quale somma degli oneri concessori (determinato come per legge) e della oblazione relativa alla quota spettante al Comune;
 - la restante quota del 70% (settanta per cento) della somma degli oneri concessori, del conguaglio dell'oblazione spettante al comune e degli interessi legali, con rate trimestrali di pari importo entro il termine di 24 mesi ovvero, con un massimo di 8 rate trimestrali, ove la prima rata scadrà tre mesi dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;
- 7) Di stabilire che a garanzia dell'integrale versamento delle somme dovute e rateizzate, il provvedimento di condono edilizio sarà rilasciato previa stipula di apposita polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, sul totale delle somme dovute e per l'intera durata della rateizzazione; la

polizza fidejussoria deve essere **a prima richiesta** emessa da **primaria** compagnia assicurativa o bancaria. **La garanzia dovrà riportare l'autenticazione notarile della sottoscrizione dell'emittente con specifica dei poteri di firma e rappresentanza della società.** Tale garanzia, inoltre, potrà essere svincolata solo dopo la comunicazione per iscritto di svincolo effettuata dal Servizio Urbanistica; ai fini della determinazione dell'importo della polizza da produrre a garanzia, va calcolata anche la parte del contributo non versata e gli interessi legali calcolati per il lasso di tempo per il quale perdura la rateizzazione; le polizze prodotte a garanzia saranno svincolate dopo l'avvenuto pagamento dell'ultima rata e ad avvenuto deposito della relativa quietanza.

- 8) Di stabilire che lo svincolo della polizza fidejussoria bancaria o assicurativa avverrà dopo il saldo delle somme dovute; diversamente si procederà al recupero delle somme dovute come per legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CAMMILLERI FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to DEL GRANDE FABIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno **12-10-2018** all'Albo Pretorio "on-line" (<http://www.comune.campomarino.cb.it/>) e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna.

E' stata trasmessa in data **12-10-2018** con prot. N. **18538** ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1°, D.Lgs. 267/2000.

Campomarino lì 12-10-2018

Il Segretario Comunale
F.to DEL GRANDE FABIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09-10-2018 (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 267/00).

Campomarino lì

Il Segretario Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campomarino lì, _____

Il Segretario Comunale
DEL GRANDE FABIO